



LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA" - 95031 ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA – SCIENZE APPLICATE Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652
 SUCC.: SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, 80 - Tel. 095/6136084 Fax 095/7694523
 C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A - E-mail etpc01000a@istruzione.it - PEC: etpc01000a@pec.istruzione.it
 Sito Web scuola : www.liceovergadrano.edu.it



LICEO GINNASIO STATALE "G.VERGA"-ADRANO
 Prot. 0001061 del 04/02/2025
 VII-3 (Uscita)

ALL'ALBO
 AL SITO –A.T. - PERSONALE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno quattro, il mese di febbraio, l'anno duemilaventicinque, alle ore 12.00, nell'ufficio di presidenza del Liceo Ginnasio Statale "G. Verga" - Adrano,

VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data 14-01-2025;

CONSIDERATO che in data 30 gennaio 2025 i Revisori dei conti, esaminate l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data 14 gennaio 2025, la Relazione illustrativa del Dirigente scolastico e la Relazione tecnica del Direttore Amministrativo, hanno espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della Contrattazione Integrativa dell'Istituto sottoscritta in data 14 gennaio 2025;

PRESO ATTO del Verbale n. 2 di Certificazione di compatibilità finanziaria sull'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto 2024/25;

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo del Liceo Ginnasio Statale "G. Verga" di Adrano

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Loredana Lorena



PARTE SINDACALE

R.S.U. Di Primo Aldo (UIL) *ASSENTE*

R.S.U. Fallica Alessandro (SNALS/CONFSAL)

R.S.U. Panebianco Vincenzo (FLC/CGIL)

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

CISL FSUR.....

FLC/CGIL

SNALS/CONFSAL

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

ANIEF.....



LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGAO" 95031 - ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA-SCIENZE APPLICATE Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652 SEZ. CLASSICA - LINGUISTICA - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, n. 80 - Tel. 095/6136084 Fax 095/7694523
C.F. 80012580876 Cod. Mecc. CTPC01000A-Sito Liceo: www.liceovergadrano.edu.it - E-mail: CTPC01000A@istruzione.it



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

ANNUALITÀ 2024/2025

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA del Liceo Ginnasio Statale "Giovanni Verga" - Adrano.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse saranno negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto, su richiesta motivata di una delle parti, è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
5. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente nella bacheca sindacale e alla pubblicazione sul sito in A.T. - Personale.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento o entro i primi quindici giorni dell'anno scolastico successivo.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI



CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. **partecipazione**, articolata in informazione e confronto;
 - b. **contrattazione integrativa**, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione viene fornita ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 18/01/2024 su tutte le materie per le quali sia previsto il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione (art. 5 c. 4 CCNL 18/01/24).
2. L'informazione consiste nella trasmissione **preventiva e puntuale** di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa (art. 5 c. 2 CCNL 18/01/24).
3. Visto l'art. 30 del CCNL scuola (che abroga al comma 11 l'art. 22 del CCNL 19/04/2018) e in particolare il comma 10 lett. b), sono oggetto di informazione ai sensi dell'**art. 5** (Informazione), comma 6 le seguenti materie:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30 c. 10 lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30 c. 10 lett. b2);
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito (art. 30 c. 10 lett. b3);
 - Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 (vedasi art. 25).
4. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 40 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 30 c. 4 del CCNL 2024, le seguenti materie:




[Handwritten signature] 2

- i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30 c. 4 lett. c1);
- i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30 c. 4 lett. c9);
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30 c. 4 lett. c10); i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30 c. 4 lett. c11);
- il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2024 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2024:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30 c. 9 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30 c. 9 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30 c. 9 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30 c. 9 lett. b4);



The image shows an official circular stamp of the Liceo Ginnasio 'A. Moro' with a handwritten signature over it. The stamp contains the text 'LICEO GINNASIO A. MORO' and 'CANTÙ (VA)'. The signature is written in black ink and appears to be 'O. Faller'.

- i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30 c. 9 lett. b5);
- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30 c. 9 lett. b6).


CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale preventivamente richiesto al dirigente scolastico, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
5. La R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle OO.SS. rappresentative e/o firmatarie del CCNL possono fare uso del fax, del telefono, della fotocopiatrice, del computer con l'accesso alla posta elettronica ed internet.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente la affigge all'albo e informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. In tal caso concorderanno un'unica assemblea congiunta. L'eventuale comunicazione definitivamente integrata va affissa all'albo entro il suddetto termine di 48 ore.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini del compiuto del monte ore individuale (pari a 10 ore) ed è irrevocabile dopo la data di comunicazione del preavviso alle famiglie.
5. Il Dirigente, in merito alle assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario del personale che presta regolare servizio.
6. Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o settore di competenza.
7. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento di esami e scrutini finali.
8. Al personale non interpellato o che non sia stato informato non può essere impedito di partecipare all'assemblea.
9. Quando siano convocate le assemblee che prevedono la partecipazione del personale ATA, il Dirigente scolastico, la RSU e gli eventuali terminali associativi delle OO.SS., al fine di assicurare i servizi essenziali delle attività indifferibili coincidenti con l'assemblea, concordano il numero minimo dei lavoratori obbligati al servizio nella seguente misura:



- n. 1 collaboratore scolastico per ogni sede per la vigilanza dell'ingresso
- n. 1 unità di Assistente amministrativo

La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, inizialmente del criterio del sorteggio, assicurando comunque e successivamente al sorteggio, la rotazione secondo l'ordine alfabetico, al fine di garantire il diritto alla partecipazione alle assemblee a tutto il personale.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Per l'espletamento delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica la RSU e gli eventuali terminali associativi delle OO.SS. rappresentative e/o firmatarie del CCNL/07 si avvalgono di permessi sindacali distribuiti equamente tra gli aventi diritto, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dall'art. 9 del CCNQ del 9/08/00 pari a venticinque minuti e trenta secondi per ciascuna unità a T.I. Pertanto, visto che l'organico di diritto, con esclusione del DSGA, è pari a 98 unità, spettano complessivamente 42 ore.
2. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, almeno tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
3. I permessi sindacali, per i docenti, tenuti alla continuità didattica, non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica, indirizzando al dirigente una richiesta motivata.
1. Le modalità per l'effettuazione del referendum sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo, pubblicizzando l'iniziativa con apposita circolare e mettendo a disposizione locali idonei nonché gli elenchi del personale interessato al referendum.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti

dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 2 dicembre 2020

Si fa riferimento al Regolamento sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero:

1. Prestazioni indispensabili

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca - sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFESAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020, recepito dalla Commissione di Garanzia con delibera 17 dicembre 2020, pubblicata in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 8 - con riferimento alla istituzione scolastica, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità
- b) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti

2. Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili e criteri di individuazione



The image shows an official circular stamp of the Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MUR). The stamp contains the text 'MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA' and 'REPUBBLICA ITALIANA'. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink, followed by the number '5'.

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art.1 del presente Regolamento, vengono individuati i seguenti contingenti di personale:

	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO	CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
<i>Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità</i>	Docente	Tutti i docenti del consiglio di classe interessato	Volontarietà e, in subordine, rotazione dei lavoratori secondo l'ordine alfabetico
	Collaboratore scolastico	1 collaboratore scolastico per l'apertura e la chiusura e la vigilanza dell'ingresso principale	
	Assistente amministrativo	1 assistente amministrativo	
<i>Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti</i>	DSGA	1	Volontarietà e, in subordine, rotazione dei lavoratori secondo l'ordine alfabetico
	Assistente Amministrativo	1	

3. Operazioni di scrutinio ed esami finali – limite ore individuali

Facendo riferimento all'Accordo nazionale del 02.12.2020, art. 10 si stabilisce che: *in considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:*

- *gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;*

- *gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.*


Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale, inoltre, gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria e il limite di 60 ore individuali (12 giorni) nella scuola secondaria di I e di II grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe

4. Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta (anche telematica: email, modulo google drive, ..), entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, il personale a comunicare, sempre in forma scritta (anche telematica: email, modulo google drive, ..), la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo. La risposta del personale all'invito è facoltativa.

Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base dell'eventuale comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica/educativa da includere nei contingenti minimi previsti dal Protocollo, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di comunicare e/o ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo



la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica.

5. Periodi di franchigia

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- dall'1 al 5 settembre;

- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

6. Norme finali

Per quanto sopra non definito, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83), all'Accordo nazionale citato in premessa e al Protocollo siglato a livello di istituzione scolastica (prot. 491/02-10 del 15-02-2021).

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
2. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
3. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico o dal DSGA ed annotate su apposito registro. Tale adempimento costituisce formale autorizzazione. **Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti.**
5. Le ore straordinarie per l'ulteriore svolgimento delle mansioni ordinarie saranno effettuate prioritariamente dal personale resosi disponibile all'inizio dell'anno scolastico e saranno retribuite con compensi a carico del fondo dell'istituzione scolastica, compatibilmente con la disponibilità finanziaria. Si utilizzerà, oltre al criterio su enunciato della disponibilità, quello della rotazione.
6. Il recupero delle ore straordinarie può anche avvenire con riposi compensativi in giorni o periodi di minore carico di lavoro.
7. In caso di assenza del personale ausiliario è possibile modificare l'orario di servizio per far fronte alla riduzione di personale.
8. L'ulteriore distribuzione del carico di lavoro giornaliero essenziale del personale Collaboratore scolastico assente viene effettuata con l'assegnazione ad un'unità di personale di un'ora aggiuntiva; detta intensificazione sarà riconosciuta a riscontro dell'effettivo maggior carico di lavoro aggiuntivo prestato.
9. Analogamente si procede in casi particolari, apertura straordinaria dei locali, cerimonie ed attività scolastiche ecc., concordando con il personale le ore straordinarie.




The bottom of the page features a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp, partially obscured by the ink. The stamp contains text that is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan. The number '7' is printed in the bottom right corner of the page.

10. Il personale collaboratore scolastico, assente per ferie o permesso, dovrà provvedere alla pulizia del proprio reparto il giorno successivo, prima dell'inizio delle lezioni.
11. L'ulteriore distribuzione del carico di lavoro giornaliero essenziale del personale Assistente Amministrativo assente viene effettuata con l'assegnazione ad una unità di personale di un'ora aggiuntiva. L'unità di personale a cui è conferito l'incarico di sostituire il collega assente dovrà svolgere le attività essenziali del collega tenendo presente che è necessario e doveroso evadere le pratiche urgenti.
12. Qualora l'orario continuativo giornaliero superi le 7 ore e 12 minuti il personale usufruisce obbligatoriamente di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della consumazione del pasto.
13. Il recupero del lavoro straordinario con riposi compensativi (ROL) dovrà aver luogo prioritariamente nei giorni di sospensione dell'attività didattica. Esaurito il monte ore pro capite a disposizione per il compenso straordinario, che verrà determinato in sede di contrattazione, ciascun dipendente dovrà utilizzare l'eccedenza oraria in riposi compensativi possibilmente entro la fine del mese successivo.
14. Il compenso per maggior carico verrà ridotto in misura proporzionale alle assenze fatte registrare, così come previsto dalla Legge 133/2008.
15. Si riconoscono le seguenti forme di intensificazioni dell'attività lavorativa per il personale Assistente Amministrativo:
 - carico maggiore di lavoro dovuto alla complessità dell'istituto alle molteplici attività del PTOF;
 - valutazione e inserimento a sistema domande per l'inclusione nelle graduatorie di supplenza del personale ATA e docente, gestione MAD;
 - aggiornamenti del software e rete C.S.;
 - gestione procedura informatizzata per scrutinio elettronico;
 - servizio di sportello ufficio didattica/ elaborazione pratiche TFS, TFS;
 - collaborazione con il DS per la preparazione degli atti per svolgimento del corso di TFA sostegno; collaborazione con il DS per per preparazione incarichi personale; gestione di piattaforme per la didattica (ASL, Unica ...);
 - sostituzione colleghi assenti.
16. Si riconoscono le seguenti forme di intensificazioni dell'attività lavorativa per il personale Assistente Tecnico:
 - assistenza ai docenti per la didattica nelle aule
 - Supporto alla Segreteria didattica
 - Supporto per la realizzazione dei progetti del PTOF
 - Ausilio durante gli Esami di Stato
 - Utilizzo aula informatica ai fini dell'espletamento di eventuali concorsi
17. Si riconoscono le seguenti forme di intensificazione dell'attività lavorativa per il personale Collaboratore scolastico:
 - sostituzione colleghi assenti
 - servizio di portineria
 - supporto alla presidenza
 - pulizia esterna
 - collaborazione per docenti per assistenza ad alunni con disabilità
 - ricognizione beni inventario
 - pulizie straordinarie ambienti
 - riqualificazioni ambienti
18. Per quanto non contenuto nel presente Contratto si rinvia all'informazione fornita alla RSU, agli atti di questa istituzione scolastica.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more fluid and cursive, while the one on the right is more blocky and angular. Between the two signatures is a circular stamp with some illegible text inside, possibly a date or a reference number.

Personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi e non determini disfunzioni nel servizio o aggravii personali per altri lavoratori.
2. In generale i margini di flessibilità in entrata sono i seguenti:
 - DSGA – dalle 07.30 alle 09.00 (orario settimanale di 36 ore);
 - A.A. e A.T. – dalle ore 08.00 alle ore 08.30, da regolarizzarsi preferibilmente in giornata e non oltre il mese successivo; oltre 30 minuti sarà considerato permesso orario;
 - Collaboratori Scolastici: 10 minuti oltre l'orario di entrata; oltre 30 minuti sarà considerato permesso orario; i minuti effettuati prima dell'orario assegnato non verranno conteggiati.
3. L'assegnazione dei turni tiene conto di una rotazione con avvicendamento del personale.
4. Su richiesta degli interessati è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro.
5. Gli orari individuali di lavoro in coincidenza con periodi di particolare aggravio lavorativo (elezioni organi collegiali, distribuzione schede di valutazione, incontri con i genitori e altri), potranno subire variazioni temporanee.

Personale docente

Gli insegnanti possono chiedere eccezionalmente al Dirigente scolastico variazioni di orario (scambio di giorno libero, prolungamento dell'orario in un giorno e riduzione in un altro) purché sia assicurato il monte ore previsto settimanalmente per ciascun insegnante e per ciascuna classe e un servizio di non meno di cinque giorni la settimana. La richiesta va inoltrata in forma scritta almeno con due giorni di anticipo e controfirmata dai docenti interessati allo scambio o alla sostituzione. Entro la settimana successiva andrà riequilibrato l'impegno orario anche rispetto alla quota del curriculum interessata.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'art. 64 del CCNL 2024.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Tipologia e modalità di comunicazione

Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.

La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve.

La messaggistica (whatsapp, mail, messenger) può avvenire anche se una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti.

2. Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali

Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico, con congruo preavviso.

Lo strumento di comunicazione ufficiale è l'email istituzionale.

Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA entro le 7.30 del mattino; pertanto la consultazione del sito web deve essere costante e frequente.

3. Diritto alla disconnessione

Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare al fine di contrastare l'invasività del datore di lavoro e l'obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Il lavoratore ha diritto a non rimanere connesso nei giorni di domenica e nei giorni festivi



[Handwritten signature]

4. Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche)

Le comunicazioni sincrone avverranno in orario di servizio e ove strettamente necessarie ed urgenti nell'interesse del lavoratore.

5. Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica)

La comunicazione tramite i "canali sociali" non richiede la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori; tuttavia durante i giorni festivi si eviterà, tranne che in casi di effettiva urgenza e nell'interesse dei lavoratori, di inviare comunicazioni. Inoltre, nei giorni feriali saranno evitate comunicazioni, tranne che in casi di urgenza e gravità, dalle ore 20.00 alle ore 8.00. In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici non costituiscono comunicazioni ufficiali.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Tecnologie nelle attività d'insegnamento

Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo *stress* da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme *e-learning*, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

2. Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento

I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche sempre che tale occupazione durante l'ora di lezione non superi un tempo massimo di 10 (dieci) minuti. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali all'insegnamento; tanto alla luce della consolidata esperienza che la compilazione del registro elettronico ottimizza la prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle attività funzionali all'insegnamento e globalmente migliorando il servizio scolastico.

3. Tecnologie nelle attività amministrative

Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii).

Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008); è da sottolineare che la formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema Istruzione.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Costituzione fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2024/2025 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 del CCNL 2016-18 e art. 78 del CCNL 2019/21) erogato dal MI;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MI;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

- e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.


Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 26 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito dell'eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio e fondi finalizzati

Con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX è stata comunicata l'assegnazione complessiva a favore della scuola del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, per il periodo settembre 2024 - agosto 2025. Con nota prot. 10159 del 10/10/2024, la DSGA ha fornito al DS comunicazione preventiva inerente alla Dotazione finanziaria per la contrattazione integrativa di istituto a.s. 2024/2025.

Alla luce di quanto sopra, considerato che la RSU di Istituto si è espressa favorevolmente alla confluenza delle risorse per la valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127 della L. 107/2015 (art. 22 comma 4 lett. c), all'interno del Fondo di Istituto disponibile per la contrattazione, le risorse finanziarie sono determinate come segue.

TABELLA 1	
DESCRIZIONE	Lordo dipendente
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
a. Assegnazione FIS 2024/25 art. 40 CCNL 2016-18 (comprensivo di fondi per la formazione docenti)	€ 46.776,38 (di cui € 2.158,58 per formazione docenti)
b. Funzioni Strumentali 2024/25 - art. 40.c.4, lett. c) CCNL 2016-18	€ 3.183,69
c. Incarichi specifici ATA 2024/25 – art. 40.c.4, lett. d) CCNL 2016-18	€ 2.920,84
d. Aree a rischio 2024/25 – art. 40.c.4, lett. e) CCNL 2016-18	€ 00,00
e. Ore eccedenti Sostituzione colleghi assenti 2024/25 - art. 40.c.4, lett. f) CCNL 2016-18	€ 2.239,16
f. Valorizzazione personale scolastico – art. 40.c.4, lett. g) CCNL 2016-18	€ 11.873,75
g. Attività complementari di Educazione fisica 2024/25 art. 40.c.4, lett. b) CCNL 2016-18	€ 2.755,63
TOTALE RISORSE FISSE	€ 69.749,45
RISORSE VARIABILI	
h. Economie FIS 2023/24	€ 4.183,53
i. Economie ore eccedenti	€ 18,25
j. Economie attività complementari di Educazione fisica	€ 22,98
k. Economie aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, art. 2 c.2 CCNL 7/8/14	€ 00,00
l. Economie valorizzazione del merito del personale scolastico	€ 00,00
m. Economie incarichi specifici ATA	€ 00,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 4.224,76
TOTALE FONDO MOF 2024/25	€ 73.974,21



[Handwritten signature]

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione:

TABELLA 2	
INDENNITÀ DI DIREZIONE E SOSTITUZIONE DSGA (DA DETRARRE AL FIS)	
Compenso indennità di direzione del DSGA	€ 4.130,50
Compenso indennità di sostituzione del DSGA	€ 710,10
TOTALE A	€ 4.840,60

Risorse finalizzate (lettere b, c, e, g, i della Tabella 1):

TABELLA 3	
A. ORE ECCEDENTI	
Ore eccedenti 2024/25	€ 2.239,16
Ore eccedenti 2023/24	€ 18,25
TOTALE B	€ 2.257,41
B. ALTRE RISORSE VINCOLATE	
Funzioni strumentali	€ 3.183,69
Incarichi specifici	€ 2.920,84
Attività complementari di Educazione fisica 2023/24 4 art. 40.c.4, lett. b) CCNL 2016-18	€ 2.755,63
TOTALE A + B	€ 11.117,57

TABELLA 4	
TOTALE F.I. NON VINCOLATO (lett. a, d, f, h, j, k, l, m) (con esclusione delle lettere b, c, e, g, i)	€ 62.856,64
TOTALE F.I. AL NETTO DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE DEL D.S.G.A.	€ 58.016,04

Totale fondo non vincolato di € 62.856,64 (tabella 4) + totale fondi vincolati di € 11.117,57 (tabella 3) pari ad € 73.974,21; corrispondente al totale della tabella 1 di € 73.974,21.

Il fondo potrà essere alimentato da altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale dell'istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro in base alla quantificazione risultante nel Programma di riferimento.

Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, Decreto n. 1504 prot. 10209 del 10/10/2024, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 26 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione fornite dal DSGA ed è tempestivamente aggiornato a seguito dell'eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione preventiva alla parte sindacale.


CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21 – Finalizzazione delle risorse del salario accessorio

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, comprese quelle per la valorizzazione del personale scolastico previste dall'art. 1, c. 126 della legge 107/2015 e con esclusione di quelle finalizzate di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) del presente contratto, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività



curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, vista la **delibera** del Consiglio di Istituto n. 5 del 11/12/2023, acquisita ai sensi all'art. 88 del CCNL, e la successiva delibera n. 17 del 19/12/2024, il Fondo per il salario accessorio (ad esclusione delle risorse finalizzate e detratta la quota per l'indennità di direzione e di sostituzione DSGA) è ripartito tra le aree di personale secondo le percentuali sotto riportate (tali percentuali, definite a monte, potranno variare leggermente in seguito all'effettivo riparto tra le varie aree di attività):

- a) assegnazione **a favore del personale docente**: 69% del Fondo pari ad € 40.117,00;
- b) assegnazione **a favore del personale ATA**: 30 % del Fondo pari ad € 17.404,75;
- c) fondo di riserva: 1% del Fondo pari a € 494,29.
- d) totale del fondo (a + b+ c): **€ 58.016,04**

3. In considerazione del nuovo CCNL 2019/21, siglato in data 18 gennaio 2024, il calcolo relativo alla ripartizione del MOF viene effettuato con i nuovi importi orari, così determinati:

- ora aggiuntiva di insegnamento docenti - € 38,50
- ora aggiuntiva non di insegnamento docenti - € 19,25
- ora A.A. e A.T. - € 15,95
- ora C.S. - € 13,75

4. PERSONALE DOCENTE

La quota relativa al personale docente, al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 21 del presente contratto, è ripartita tra le aree di attività di seguito specificate:

- a) incarichi aggiuntivi non di insegnamento, pari complessivamente al 100% della quota docente, ripartiti nelle seguenti aree:
 - collaboratori del DS: € 5.390,00;
 - attività di supporto alle attività organizzative (n. 9 unità - respons. di sede, coadiutori, resp. Registro elettronico, Responsabile sito ...): € 6.718,25;
 - attività di supporto alla didattica (n. 59 unità - coordinatori): € 17.113,25;
 - attività di supporto alla didattica - Commissioni (n. 23 unità): € 3.407,25;
 - attività di supporto alla didattica – Referenti, responsabili tutor (n. 22 unità): € 5.332,25
- b) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa extra-curricolare, pari allo 0% della quota docente dal momento che l'arricchimento dell'offerta formativa viene garantito con fondi PNRR e Piano Nazionale 2021/27.

Complessivamente la quota docente è pari ad € 40.117,00 equivalente al 69,1% effettivo del fondo.

Eventuali economie potranno essere ripartite per retribuire il maggiore impegno o figure in questa fase non previste, dopo aver sentito la RSU.

5. PERSONALE ATA

1. Sempre al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21 del presente contratto, vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA.

2. In merito agli **Assistenti Amministrativi** sarà previsto un incentivo a carico del FIS per:

- a) Intensificazione per carico maggiore di lavoro dovuto alla complessità dell'istituto e alle molteplici attività del PTOF
- b) Maggiore carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti;
- c) Valutazione ed inserimento a sistema domande per l'inclusione nelle graduatorie di supplenza del personale ATA e Docente, gestione MAD;
- d) Aggiornamenti del software e rete C.S.S.;
- e) Gestione procedura informatizzata per scrutinio elettronico;



[Handwritten signature]

- f) Servizio di sportello ufficio didattica;
- g) Gestione pratiche TFS, TFR;
- h) Collaborazione con il DS per la preparazione degli atti per svolgimento del corso di TFA sostegno, per la preparazione di incarichi per il personale, per la gestione del sito e A.T., gestione di piattaforme per la didattica (ASL, Unica ...).

Ulteriori incentivi verranno attribuiti, in base a dichiarazione individuale di disponibilità, in caso di partecipazione ai progetti PON/ PNRR.

Nel dettaglio, tenuto conto delle aree di attività, vengono assegnate le risorse sotto specificate a n. 8 unità di personale A.A., sulla base del lavoro individuale attestato e verificato:

- intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti e straordinario: n. 220 ore, pari ad € 3.509,00;
- formazione: n. 60 ore pari ad € 957,00;
- maggiore carico per attuazione progetti PTOF e attività specifiche: n. 100 ore - € 1.595,00
- **totale € 6.061,00**

3. In merito agli **Assistenti tecnici** sarà previsto un compenso a carico del FIS per:

- Intensificazione/eventuale formazione
- Assistenza ai docenti per la didattica nelle aule
- Supporto alla Segreteria didattica
- Supporto per la realizzazione dei progetti del PTOF
- Ausilio durante gli Esami di Stato/concorsi
- Utilizzo aula informatica ai fini dell'espletamento di eventuali concorsi

Nel dettaglio, tenuto conto delle aree di attività, vengono assegnate le risorse sotto specificate a n. 2 unità di personale A.T., sulla base del lavoro individuale attestato e verificato:

- intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti e straordinario ed eventuale formazione: n. 70 ore, pari ad € 1.116,50;
- maggiore carico per attuazione progetti PTOF, attività specifiche, supporto alla segreteria: n. 30 ore - € 478,50
- responsabili tecnici d'aula: n 25 ore - € 398,75
- **totale: € 1.993,75**

4. In merito ai 13 **Collaboratori scolastici**, sarà previsto un compenso a carico del FIS per:

- Intensificazione/straordinario per necessità legate all'attuazione del PTOF ed eventuale sostituzione colleghi assenti – 450 ore € 6.187,50
- Maggiore impegno per assistenza igienica alunni con disabilità (n. 1 unità): 30 ore € 412,50;
- Maggiore impegno per progetto riqualificazione ambienti: 40 ore € 550,00
- Formazione e incarichi su sicurezza: 60 ore pari ad € 825,00
- Servizio di portineria e front office/Pulizia esterna/maggiore impegno per partecipazione a progetti: 100 ore € 1.375,00
- **Totale € 9.350,00**

Complessivamente, la quota ATA è pari ad € 17.404,75 equivalente al 30% del fondo.

Inoltre si dispone di un **Fondo di riserva** di € 494,29 pari allo 0,9% del fondo.

Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, qualora se ne ravvisi l'opportunità e solo dopo che il Dirigente avrà effettuato un'attività di monitoraggio quantitativo e qualitativo, possono essere ripartite prioritariamente all'interno dell'area docente o ATA all'interno della quale è avvenuto il risparmio; secondariamente può essere previsto l'utilizzo in un'area (docente o ATA) diversa da quella all'interno della quale si è verificato il risparmio.

Qualora non si ravvisi la necessità di utilizzare eventuali risparmi, le economie confluiranno nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la realizzazione di corsi di formazione in favore del personale sono utilizzate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti con il Piano nazionale di formazione e sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale, come emerse in seguito a monitoraggio dei fabbisogni formativi e formalizzate nel Piano di formazione di Istituto, in coerenza con il PTOF, con il RAV e con il Piano di Miglioramento.
2. In merito alle risorse per la retribuzione del personale docente impegnato in attività di formazione si richiama quanto segue:
 - *“Per il personale docente la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 44 comma 4 (Attività funzionali all'insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 78” (art. 36 del CCNL 2019/21);*
 - *“La consistenza del FIS è stata incrementata anche per le finalità di cui all'art. 36 comma 7 del CCNL 2019/21, relativamente al compenso, anche forfettario, stabilito in contrattazione di istituto e destinato ai docenti che effettuano attività di formazione in orario di non insegnamento, superando il monte ore all'uopo spendibile previsto dall'art. 44 comma 4 del CCNL 2019/21”, con particolare riferimento alla “formazione continua in attuazione dell'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59” (nota MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024);*
 - *in riferimento alla “formazione continua” la contrattazione d'istituto può prevedere compensi in misura forfettaria o, in alternativa, “ai docenti partecipanti è riconosciuta la fruizione dei cinque giorni per la partecipazione a iniziative di formazione con esonero dal servizio di cui all'art. 36, comma 8, del CCNL 2019/2021” (nota MIM prot. 116995 del 27 luglio 2024);*
 - *la quota destinata alla retribuzione, anche forfettaria, della formazione è pari complessivamente ad € 2.158,58.*
3. Tanto premesso si propongono i seguenti criteri di priorità per l'erogazione dei compensi:
 - a) coerenza con le priorità dei piani nazionali (PNSD e PNRR);
 - b) coerenza con le finalità e gli obiettivi posti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
 - c) correlazione con il rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di obiettivi di processo e con le azioni individuate nel piano di miglioramento;
 - d) risposta alle esigenze formative dei docenti.
4. I criteri per la ripartizione della **quota di € 2.158,58** sono i seguenti:
 - a) 72 ore aggiuntive di non insegnamento (**€ 1.386,00**) ripartite tra n. 8 docenti che hanno conseguito attestato per fruizione del Corso di formazione incentivata organizzato da polo Indire;
 - b) n 40 ore aggiuntive di non insegnamento (**€ 770,00**) da ripartire equamente tra tutti i docenti che abbiano effettuato un numero di ore di formazione pari o superiore a 25, coerenti con i criteri indicati al precedente comma 3, ulteriori rispetto a quelle di cui *all'art. 44 comma 4 del CCNL 2019/21 (40 + 40)*;
 - c) ad ogni modo il compenso di cui al comma 4 lett. b) non potrà superare le nove ore.In alternativa è possibile richiedere la fruizione di permessi orari purché non coincidenti con le lezioni nella misura di 1 ora ogni 5 di formazione.
5. Per il personale ATA se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro, le ore aggiuntive possono essere recuperate con ore di permesso, con riposi compensativi o retribuite sino a capienza delle risorse destinate o non utilizzate per altre finalità.

Art. 24 – Funzioni strumentali al PTOF



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. L.'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Opell'.

I docenti funzioni strumentali al PTOF sono stati individuati con delibera del Collegio dei docenti. Viste le risorse pari ad € 3.183,69, e tenuto conto che le Aree 2 e 3 sono condivise complessivamente da n. 3 docenti e che l'Area 5 è condivisa tra due docenti, si concorda la seguente ripartizione:

- Area 1 - € 474,00
- Area 2 - € 678,00
- Area 3 - € 678,00
- Area 4 - € 473,00
- Area 5 - € 880,00

Art. 25 – Ore eccedenti

Le risorse relative alle ore eccedenti, pari ad € 2.239,16, cui si aggiungono € 18,5, vengono utilizzate per fare fronte alle necessità di carattere organizzativo della scuola. Con tali risorse potrà essere eventualmente retribuita anche l'intensificazione delle prestazioni lavorative del personale ATA, così come disposto dall'art. 1 co. 332 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Art. 26 – Incarichi Specifici Personale ATA

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 40, comma 4, lettera d) del CCNL del comparto scuola 2016-2018 da attribuire nell'istituzione scolastica.

2. Sulla base di quanto previsto dall'art. suddetto, il Dirigente scolastico, vista l'attribuzione economica ex art.7 per il personale non docente e le risorse relative agli Incarichi specifici ATA pari ad € 2.920,84, effettuerà l'attribuzione di n. 1 incarico specifico per il personale amministrativo e di n. 5 incarichi specifici per il personale dell'area A - servizi ausiliari.

La retribuzione verrà effettuata con il fondo destinato agli incarichi specifici per il personale che non è titolare dei requisiti di cui all'art. 7 (progressione economica).

Le tabelle sotto proposte dettagliano quanto enunciato:

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE AMMINISTRATIVO	
A CARICO DEL FIS (INCARICHI SPECIFICI)	
Coordinamento ufficio affari generali	€ 620,84

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE AUSILIARIO	
A CARICO DEL FIS (INCARICHI SPECIFICI)	
Servizi esterni	€ 460,00
Reperibilità per allarme	€ 460,00
Responsabile magazzini, giacenze dei prodotti igienico-sanitari per le pulizie e la disinfezione, distribuzione di materiali di facile consumo non soggetti ad inventario	€ 460,00
Piccola manutenzione – sede centrale	€ 460,00
Piccola manutenzione – sede succursale	€ 460,00

Il totale dell'area A (compensi per incarichi specifici area Assistenti amministrativi) e dell'area B (compensi per incarichi specifici area Collaboratori scolastici) è dunque pari ad € 2.920,84.

Art. 27 – Aree a rischio

Le risorse assegnate per l'anno scolastico 2023-24 per le misure Aree a rischio, sono pari ad € 00,00.

Art. 28 – Risorse PCTO

La disponibilità delle risorse per l'attuazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento iscritte nel P.A. 2024, comunicate dal DSGA nel mese di ottobre 2024, già oggetto di confronto con la RSU, sono le seguenti:

- Economie da bilancio – Scheda A03/12: € 6.625,11

- Risorse assegnate: € 2.753,03 (sett./dic. 2024), € 5.506,1 (genn./agosto 2025)
- Totale: **14.884,2**

Le presenti risorse saranno utilizzate per la realizzazione delle attività di PCTO approvate dal Collegio dei docenti. Le risorse sono utilizzate per spese di personale nella seguente misura:

- € 485,26 LS, pari a n. 19 ore non di insegnamento, a testa per n. 28 docenti tutor;
- per altri 6 docenti tutor sono previsti compensi a carico dei fondi PNRR o Piano Nazionale;
- n 15 ore per commissione tecnica per piattaforma ASL (€ 383,10);
- residuano € 913,86 di fondo di riserva.

Le somme eventualmente non utilizzate confluiranno nelle disponibilità per l'a.s. 2025/26.

Art. 29 – Risorse attività complementari di Educazione fisica

Le risorse assegnate per l'anno scolastico 2024-25 per le attività complementari di Educazione fisica, sono pari ad € 2.755,63, così utilizzate:

- numero 66 ore di attività frontale di docenza, suddivise tra tre insegnanti, per un totale di € 2.541,00 per la realizzazione di attività di atletica, pallavolo, calcio a 5;
- numero 11 ore di attività aggiuntiva (progettazione, inserimento dati su piattaforma) per n. 2 docenti, pari ad € 211,75;
- economie: € 2,88.

Art. 30 – Valorizzazione del merito del personale

Le risorse confluiscono nel fondo per il salario accessorio di cui all'articolo 20 del presente C.I.I., in applicazione del comma 249 della Legge 160/2019, in base al quale le risorse per la Valorizzazione del personale (di cui all'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 e art. 40.c.4, lett. g del CCNL 2016-18) possono essere utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico per compensare gli impegni aggiuntivi relativi alle attività di cui all'art. 88 del CCNL 2007, senza ulteriore vincolo di destinazione.

Art. 31 – Determinazione compensi docenti tutor e orientatore – D.M. 63 aprile 2023

Con D.M. 328 del 22/12/2022, sono state adottate le Linee guida per l'orientamento relative alla riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Il Decreto n. 63 del 5 aprile 2023, individua i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

La Circolare n. 958 del 5 aprile 2023, reca prime indicazioni sul tutor scolastico, approfondite dalla Nota MIM n. 2790 del 11 ottobre 2023, «Piattaforma Unica per la fruizione dei servizi messi a disposizione di studentesse, studenti e famiglie e principali indicazioni operative».

Con Nota MIM prot. 8040 del 19 novembre 2024, recante oggetto “*Iniziativa in attuazione delle Linee guida sull'orientamento – a.s. 2024/2025*” vengono assegnate all'Istituzione scolastica le seguenti risorse finanziarie: **28.238,31 L.D.**, importo al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e dell'IRAP (tali oneri riflessi saranno liquidati direttamente dal MEF – NoiPA sui pertinenti capitoli e piani gestionali del bilancio del MIM), di cui:

- € 1.500,00 L.S., pari a € 1.130,37 L.D. per il docente Orientatore;
- minimo € 1.589,68 L.S., pari ad € 1.197,97 L.D., e massimo € 2.752,16, pari ad € 2.073,97 L.D. per i docenti Tutor).

Il collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri con cui comporre i gruppi di studenti per singolo Tutor (Delibera n. 53 del 18/12/2024):

- 1) continuità rispetto alle assegnazioni del precedente anno scolastico
- 2) mantenere, ove possibile, il gruppo classe
- 3) tenere conto dell'assegnazione dei docenti ai plessi
- 4) al fine di non spezzare i gruppi classe, è possibile creare aggregazioni di studenti non inferiori a 20 e non superiori a 42.



[Handwritten signature]

La Rappresentanza sindacale, tenuto conto della citata nota MIM prot. 8040 del 19 novembre 2024 e della delibera collegiale, definisce la determinazione del compenso e i criteri di utilizzo delle risorse, sulla base dei dati sotto forniti.

Risorse L.D. assegnate: € 28.238,31

N. docenti tutor: n. 16

I compensi di orientatore e tutor, secondo la Nota MIM prot. 8040 del 19/11/204, sono compresi tra i seguenti valori minimo e massimo:

Nota MIM prot. 8040 del 19/11/204	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE (L.S./1,327)
COMPENSO ORIENTATORE	Min. 1.500	1.130,37
COMPENSO TUTOR	Min. 1589,68 – max 2.752,16	Min. 1197,95 - max 2073,97


Il numero di studenti assegnato ai singoli tutor sulla base dei criteri determinati dal Collegio dei docenti è il seguente:

TUTOR	N. ALUNNI
1.	34
2.	34
3.	39
4.	40
5.	26
6.	39
7.	41
8.	24
9.	21
10.	27
11.	24
12.	36
13.	28
14.	25
15.	31
16.	32
	501

Alla luce dei dati sopra indicati, la RSU definisce i seguenti criteri per l'assegnazione delle risorse:

- detratto a monte il compenso dell'orientatore, residuano **27.107,94 €**;
- considerati i raggruppamenti, costituiti secondo i criteri stabiliti dal collegio, si pone una base minima per il tutor del raggruppamento meno numeroso (di 21 alunni);
- il compenso previsto per il raggruppamento meno numeroso viene fissato in € 1.300,00 LD;
- si determina l'importo base complessivo per tutti i tutor pari ad € 20.800,00 L.D. (dato da € 1.300,00 per n. 16 tutor);
- residua una quota di € 6.307,94 da ripartire tra i tutor tenendo conto del numero di alunni eccedenti rispetto al minimo di 21;
- per la ripartizione della quota residua si calcola il "valore" di ogni alunno eccedente il numero di 21 (21 alunni per 16 tutor è uguale a 336; 501 alunni complessivi meno 336 è uguale a 165; la quota residua di € 6.307,94 diviso 165 alunni è pari ad € 38,23 per ogni alunno in più rispetto ai 21 posti come base);
- determinato il "valore" di ogni studente eccedente i 21 (€ 38,23), si calcola l'importo attribuito a ogni tutor, dato dalla somma dell'importo base di € 1.300,00 + € 38,23 per ogni studente oltre i 21.

Alla luce di quanto sopra, il compenso è determinato come segue:



DOCENTE	TOTALE ALUNNI	ALUNNI ECCEDENTI RISPETTO A 21	QUOTA BASE	VALORE QUOTA ECCEDENTE	TOTALE
1.	27	6	1.300,00 €	38,23 €	1.529,38 €
2.	21	0	1.300,00 €	38,23 €	1.300,00 €
3.	24	3	1.300,00 €	38,23 €	1.414,69 €
4.	32	11	1.300,00 €	38,23 €	1.720,53 €
5.	25	4	1.300,00 €	38,23 €	1.452,92 €
6.	34	13	1.300,00 €	38,23 €	1.796,99 €
7.	31	10	1.300,00 €	38,23 €	1.682,30 €
8.	41	20	1.300,00 €	38,23 €	2.064,60 €
9.	40	19	1.300,00 €	38,23 €	2.026,37 €
10.	39	18	1.300,00 €	38,23 €	1.988,14 €
11.	39	18	1.300,00 €	38,23 €	1.988,14 €
12.	24	3	1.300,00 €	38,23 €	1.414,69 €
13.	36	15	1.300,00 €	38,23 €	1.873,45 €
14.	34	13	1.300,00 €	38,23 €	1.796,99 €
15.	28	7	1.300,00 €	38,23 €	1.567,61 €
16.	26	5	1.300,00 €	38,23 €	1.491,15 €
	501		20.800,00 €		27.107,95 €
Docente Orientatore			1.130,37 €		28.238,32 €

Art. 32 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante, ove già determinato in sede di contrattazione, e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 33 - Termini e modalità di pagamento

La liquidazione dei compensi a carico del fondo avverrà di norma **entro il 31 agosto** compatibilmente con la presenza dei relativi finanziamenti nel programma annuale dell'anno di riferimento.



Art. 34 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 20, compatibilmente con le esigenze di servizio.

TABELLA RIEPILOGATIVA RIPARTIZIONE FONDO A.S. 2023/24

RIPARTO FONDO DI ISTITUTO		PERCENTUALE
ATA	€ 17.404,75	30,0 %
DOCENTI	€ 40.117,00	69,1 %
TOTALE DOC. + ATA	€ 57.521,75	
FONDO DI RISERVA	€ 494,29	0,9 %
TOTALE	€ 58.016,04	

DOCENTI (69%)				
A. INCARICHI AGGIUNTIVI ORGANIZZATIVI E DIDATTICI				
COLLABORATORI DS	NUMERO DOCENTI	NUMERO ORE TOTALE	IMPORTO ORARIO LORDO DIP.	COMPENSO LORDO
COLLABORATORI DS	2	280	€ 19,25	€ 5.390,00
SUPPORTO ORGANIZZATIVO				
RESPONS., COADIUTORI, WEB EDIT.	11	349	€ 19,25	€ 6.718,25
SUPPORTO DIDATTICA /COORDINATORI				
COORDINATORI DIPARTIMENTI	9	81	€ 19,25	€ 1.559,25
COORDINATORI CONS. DI CLASSE	43	688	€ 19,25	€ 13.244,00
COORDINATORI GRUPPI inclusione, orientamento in ingresso e in uscita, curriculum, PCTO, digitalizzazione	7	120	€ 9,25	€ 2.310,00
	59	889		€ 17.113,25
FORMAZIONE DOCENTI				
Formazione incentivata	8	72	€ 19,25	€ 1.386,00
	da determinare	40	€ 19,25	€ 770,00
		112		€ 2.156,00
n. 4 COMMISSIONI	26	177	€ 19,25	€ 3.407,25
REFERENTI/RESPONSABILI			€ 19,25	
n. 15 referenti + 2 tutor neo-assunti + team digitale	22	277	€ 19,25	€ 5.332,25
TOTALE INCARICHI AGGIUNTIVI ORGANIZZATIVI E DIDATTICI				€ 40.117,00
B. DOCENTI - ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO NON FRONTALI/FRONTALI				
			€ 19,25	€ -
				€ -
TOT.				€ -

Percentual e attività aggiuntive di non insegnam. Docenti per attività di supporto all'organizzazione e alla didattica

100 per cento Perc. Att. Ins.


0

TOTALE FIS DOCENTI (A + B)				€ 40.117,00	per cento
PERSONALE ATA (30 %)					
A. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI					
	UNITA' PERSONAL E	NUMERO ORE TOT.	IMPORTO ORARIO LORDO DIP.	COMPENSO LORDO	
INTENSIFICAZ./STRAORD.	8	220	€ 15,95	€ 3.509,00	
FORMAZIONE	8	60	€ 15,95	€ 957,00	
MAGGIORE CARICO PER PROGETTI ATTIVITÀ ...	8	100	€ 15,95	€ 1.595,00	
	TOTALE A	390		€ 6.061,00	
B. ASSISTENTI TECNICI					
INTENSIFICAZ./STRAORD./SUPPORT O SEGRETERIA/FORMAZIONE/...	2	70	€ 15,95	1.116,50 €	
RESPONSABILI TECNICI D'AULA	2	25	€ 15,95	398,75 €	
MAGGIORE CARICO PER PROGETTI/ESAMI DI STATO	2	30	€ 15,95	478,50 €	
	TOTALE B	125		€ 1.993,75	
C. COLLABORATORI SCOLASTICI					
STRAORD./INTENSIFICAZIONE/SOST PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI	14	450	€ 13,75	€ 6.187,50	
FORMAZIONE/INCARICHI SICUREZZA	14	60	€ 13,75	€ 825,00	
ASSISTENZA IGIENICA ALUNNI H	1	30	€ 13,75	€ 412,50	
PROGETTI EXTRA-CURRICOLARI ALTRO	14	100	€ 13,75	€ 1.375,00	
	TOTALE B	680		€ 9.350,00	
TOTALE A+B+C				€ 17.404,75	
TOTALE FIS ATA E DOCENTI				€ 57.521,75	

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 35 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico (art. 37 del D. lgs 81/08)
4. Il RLS può accedere liberamente a tutti i locali dell'istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. Egli segnala preventivamente al Dirigente le visite che intende effettuare; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il RSPP.
5. Il Dirigente Scolastico consulta il R.L.S. su tutti gli eventi per i quali le disposizioni normative prevedono interventi consultivi. In occasione della consultazione, il R.L.S. ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, sul piano di valutazione di rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; e altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione.



7. Il Dirigente Scolastico su specifica istanza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, fornirà tutte le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione adottate, nonché quelle inerenti lo stato degli edifici e la situazione relativa agli infortuni.
8. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
9. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del D. L.vo 81/08, oltre ai permessi previsti per le rappresentanze sindacali, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono concessi permessi brevi retribuiti stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009); i permessi e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Art. 36 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
3. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
4. Sono individuate le seguenti figure sensibili:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
5. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
6. Sono individuate inoltre tutte le figure contemplate nell'organigramma sulla sicurezza, emanato dal dirigente scolastico ogni anno entro il mese di dicembre.

Art. 37 – Attività di aggiornamento, formazione e informazione

Nei limiti delle risorse disponibili saranno realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti di tutto il personale.

Art. 38 – Riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, alla quale partecipano obbligatoriamente lo stesso Dirigente Scolastico, il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, le misure di protezione individuale, i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza.


Art. 39 – Sorveglianza sanitaria

I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti sulla valutazione del rischio hanno evidenziato un rischio per la salute e comunque a valutazione del medico del lavoro sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Pertanto il lavoratore sarà sottoposto periodicamente a visita effettuata dal medico competente. Nei prossimi mesi sarà avviata la procedura negoziale per il reclutamento o affidamento del servizio di Medico competente.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, ossia di accertata esorbitanza dai limiti di spesa, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi



22

complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.


Art. 41 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di parziale mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corrispondenza di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Adrano, 04-07-2015

Letto e sottoscritto

Il Dirigente scolastico



La R.S.U. di Istituto

SNALS - CONFSAI Olyall
CGIL K. H.

I Rappresentanti sindacali